



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze
e con il
Ministro del turismo

VISTO il decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito in legge 16 settembre 2021, n. 125, recante “Misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro” ed, in particolare, l’art. 1:

- comma 3, in base al quale è prevista l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con una dotazione di euro 35 milioni per l’anno 2021 e di euro 22,5 milioni per l’anno 2022 finalizzato all’erogazione di contributi, nel limite complessivo di euro 30 milioni per l’anno 2021, in favore delle compagnie di navigazione che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, hanno già comunicato l’effettuazione a far data dal 1° agosto 2021 di transiti nelle vie d’acqua di cui al comma 2 dello stesso articolo, in relazione agli eventuali maggiori costi sostenuti per la riprogrammazione delle rotte e per i rimborsi, riconosciuti ai passeggeri che abbiano rinunciato al viaggio per effetto della riprogrammazione delle rotte, qualora non indennizzabili sulla base di eventuali contratti di assicurazione, e, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l’anno 2021 e di euro 22,5 milioni per l’anno 2022, in favore del gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito di cui al comma 2 dello stesso articolo e delle imprese di cui lo stesso si avvale nonché delle imprese dell’indotto e delle attività commerciali collegate;
- comma 6, in base al quale con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sono stabilite le modalità per l’erogazione dei contributi di cui al comma 3, tenendo conto anche dei costi cessanti e dei minori costi di esercizio;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere a disciplinare le modalità per l’erogazione dei citati contributi;

VISTA la notifica effettuata alla Commissione europea in data 2 novembre 2021 da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri;

DECRETA

Articolo 1
(Definizioni)

1. **Decreto-legge**: il decreto-legge del 20.7.2021, n. 103, convertito in legge 16 settembre 2021, n. 125;
2. **Contributi**: quelli previsti dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge;
3. **Domanda**: la domanda di ammissione al contributo di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge;
4. **Divieto di transito**: il divieto di transito di all’art. 1, comma 2 del decreto-legge;





Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze
e con il
Ministro del turismo

5. **Compagnie di navigazione:** le compagnie di navigazione che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, hanno già comunicato l'effettuazione, a far data dal 1° agosto 2021, di transiti nelle vie d'acqua di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge;
6. **Gestore del terminal:** il gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge;
7. **Imprese:** le imprese di cui si avvale il gestore del terminal nonché le imprese dell'indotto e delle attività commerciali collegate;
8. **Direzione generale:** la Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile;
9. **Autorità di sistema portuale:** l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale.

Articolo 2

(Finalità del presente decreto)

1. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, il presente decreto stabilisce le modalità per l'erogazione dei contributi, tenendo conto anche dei costi cessanti e dei minori costi di esercizio.
2. Per i contributi di cui all'articolo 3 del presente decreto, l'erogazione avviene nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Per i contributi di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto l'erogazione avviene nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 22,5 milioni di euro per l'anno 2022.

Articolo 3

*(Modalità di richiesta del contributo
da parte delle Compagnie di navigazione)*

1. Le Compagnie di navigazione presentano alla Direzione apposita domanda di ammissione al contributo da inviare, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, a pena di inammissibilità, all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it. La domanda deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "Domanda di ammissione ai contributi di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito in legge 16 settembre 2021, n. 125" e deve essere sottoscritta, in formato digitale, dal titolare o legale rappresentante del richiedente.
2. Saranno escluse le domande di ammissione plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in termini diversi rispetto a quanto indicato.
3. Il testo della mail PEC deve recare le informazioni relative al richiedente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale/Partita IVA, indirizzo di posta elettronica certificata per ricevere le comunicazioni).





Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze
e con il
Ministro del turismo

4. La domanda deve specificare l'ammontare complessivo dei contributi di cui si richiede l'erogazione e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione del titolare o legale rappresentante del richiedente, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, attestante:
- le comunicazioni effettuate entro il 21 luglio 2021 relative ai transiti da effettuarsi a decorrere dal 1° agosto 2021 nelle vie d'acqua di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge. Le comunicazioni devono essere allegate in copia alla domanda;
 - l'entità dei maggiori costi sostenuti per la riprogrammazione delle rotte, accertati e/o presunti, relativi ai transiti di cui alla lettera a), per effetto del divieto di transito;
 - l'entità dei maggiori costi accertati e/o presunti sostenuti per i rimborsi ai passeggeri che abbiano rinunciato al viaggio per effetto della riprogrammazione delle rotte, ove non indennizzabili in esecuzione di contratti di assicurazione, escludendo i casi in cui il medesimo "pacchetto viaggio" oggetto di rinuncia e rimborso sia stato rivenduto ad altro passeggero, al medesimo costo. In caso di vendita del "pacchetto viaggio" ad un prezzo inferiore a quello di rimborso, sarà indicato, quale costo sostenuto, la differenza tra l'entità del rimborso ed il prezzo di rivendita;
 - l'entità dei costi cessanti e dei minori costi di esercizio, accertati e/o presunti compresi quelli connessi all'accesso agli ammortizzatori sociali o altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici derivanti dal divieto di transito;
 - la sussistenza del nesso di causalità tra le voci di cui ai precedenti punti da b) a d) ed il divieto di transito.

Alla domanda deve essere allegata la tabella A allegata al presente decreto debitamente compilata.

5. La dichiarazione di cui al punto 4 è asseverata da un esperto indipendente iscritto nel registro dei revisori legali.

Articolo 4

(Modalità di richiesta del contributo da parte del gestore del terminal)

- Il Gestore del terminal presenta alla Direzione apposita domanda di ammissione al contributo da inviare, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, a pena di inammissibilità, all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it. La domanda deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura: **"Domanda di ammissione ai contributi di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito in legge 16 settembre 2021, n. 125"** e deve essere sottoscritta, in formato digitale, dal titolare o legale rappresentante del richiedente.
- Saranno escluse le domande di ammissione plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in termini diversi rispetto a quanto indicato.





Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze
e con il
Ministro del turismo

3. Il testo della mail PEC deve recare le informazioni relative al richiedente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale/Partita IVA, indirizzo di posta elettronica certificata per ricevere le comunicazioni).
4. La domanda deve specificare l'ammontare complessivo dei contributi di cui si richiede l'erogazione e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione del titolare o legale rappresentante del richiedente, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, attestante:
 - a) l'elenco delle imprese di cui lo stesso si avvale nonché delle imprese dell'indotto e delle attività commerciali collegate;
 - b) l'entità del minore fatturato accertato e/o presunto conseguito per effetto del divieto di transito;
 - c) l'entità di costi cessanti e dei minori costi di esercizio accertati e/o presunti, compresi quelli connessi all'accesso agli ammortizzatori sociali o altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici derivanti dal divieto di transito;
 - d) la sussistenza del nesso di causalità tra le voci di cui ai precedenti punti b) e c) e il divieto di transito.

Alla domanda deve essere acclusa la tabella B allegata al presente decreto debitamente compilata.

5. La dichiarazione di cui al punto 4 è asseverata da un esperto indipendente iscritto nel registro dei revisori legali.

Articolo 5

(Modalità di richiesta del contributo da parte delle imprese)

1. Le imprese presentano alla Direzione apposita domanda di ammissione al contributo da inviare, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, a pena di inammissibilità, all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it. La domanda deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura: **“Domanda di ammissione ai contributi di cui all’art. 1, comma 3 del decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito in legge 16 settembre 2021, n. 125”** e deve essere sottoscritta, in formato digitale, dal titolare o legale rappresentante del richiedente.
2. Saranno escluse le domande di ammissione plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in termini diversi rispetto a quanto indicato.
3. Il testo della mail PEC deve recare le informazioni relative al richiedente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale/Partita IVA, indirizzo di posta elettronica certificata per ricevere le comunicazioni).
4. La domanda deve specificare l'ammontare complessivo dei contributi di cui si richiede l'erogazione e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione del titolare o legale rappresentante del richiedente, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, attestante:
 - a) l'appartenenza dell'impresa all'indotto del gestore del terminal anche in qualità di attività commerciale collegata;





Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze
e con il
Ministro del turismo

- b) l'entità del minore fatturato accertato e/o presunto conseguito per effetto del divieto di transito;
- c) l'entità dei costi cessanti e dei minori costi di esercizio accertati e/o presunti, compresi quelli connessi all'accesso agli ammortizzatori sociali o altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici derivanti dal divieto di transito;
- d) la sussistenza del nesso di causalità tra le voci di cui ai precedenti punti da b) e c) e il divieto di transito.

Alla domanda deve essere acclusa la tabella C allegata al presente decreto debitamente compilata.

- 5. La dichiarazione di cui al punto 4 è asseverata da un esperto indipendente iscritto nel registro dei revisori legali.

Articolo 6

(Termini per la presentazione delle domande)

- 1. La domanda di ammissione all'erogazione del contributo relativo all'annualità 2021 deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine di giorni 5 dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del presente decreto.
- 2. La domanda di ammissione all'erogazione del contributo relativo all'annualità 2022 deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 15 novembre 2022.

Articolo 7

(Istruttoria delle domande e criteri per l'erogazione del contributo)

- 1. La Direzione generale effettua i controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'ammissione delle domande ai contributi in collaborazione con l'Autorità di sistema portuale, sulla base dei dati ivi conservati.
- 2. È facoltà della Direzione generale acquisire informazioni presso ogni altra amministrazione pubblica ed effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle imprese interessate. Possono altresì essere acquisite documentazioni inerenti all'attività oggetto di contribuzione anche presso terzi.
- 3. Relativamente alle domande di cui all'articolo 3 del presente decreto, ai fini dell'erogazione del contributo, si tiene conto dell'attestata entità delle voci di cui al comma 4, lettere b), c) e d), del medesimo articolo 3 nel periodo compreso fra il 20 luglio 2021 e la data di presentazione delle domande di cui all'articolo 6, comma 1, rispetto al medesimo periodo del 2019, unita alla sussistenza del nesso di causalità tra le predette voci ed il divieto di transito.
- 4. Relativamente alle domande di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, ai fini dell'erogazione del contributo per le annualità 2021 e 2022, si tiene conto dell'attestata entità delle voci di cui al comma 4, lettere b) e c), dei medesimi articoli 4 e 5 nel periodo





Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze
e con il
Ministro del turismo

compreso, rispettivamente, fra il 20 luglio 2021 e la data di presentazione delle domande di cui all'articolo 6, comma 1, rispetto al corrispondente periodo del 2019 e fra il 1° gennaio 2022 ed 15 novembre 2022 rispetto al corrispondente periodo del 2019, unita alla sussistenza del nesso di causalità tra le predette voci ed il divieto di transito.

5. Qualora il totale dei contributi riconoscibili alla generalità dei richiedenti sia complessivamente superiore ai limiti di spesa previsti, l'entità dei contributi riconosciuti a ciascun richiedente è rideterminata in modo proporzionale al totale dei contributi riconoscibili.

Articolo 8
(Cumulabilità, decadenza e revoca)

1. Le misure di cui al presente decreto possono essere cumulate con aiuti *de minimis* e/o con aiuti ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria e sono soggette al recupero in qualsiasi momento nel caso in cui l'entità delle stesse risulti superiore al danno subito.
2. Qualora in esito ai controlli sia accertata l'inesistenza dei requisiti per i contributi, i richiedenti decadono dai benefici di cui al presente decreto e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede al recupero degli importi erogati.
3. Costituisce ipotesi di decadenza dai benefici l'aver presentato dichiarazioni mendaci o documentazione falsa.
4. Qualora a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito dei controlli sia accertata la spettanza solo parziale della misura di compensazione, l'entità della stessa è corrispondentemente ridotta e ne viene disposto il recupero.

Articolo 9
(Riserva di attuazione)

1. L'erogazione delle risorse è disposta con successivo decreto, previa positiva decisione della Commissione Ue sulla compatibilità con il mercato interno in base all'articolo 108, par.3, del TFUE.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il Ministro del Turismo

